

FATTO

Riassumendo avanti al Tribunale di Piacenza la presente controversia, inizialmente proposta al Tribunale di Roma, C. Massimo, in proprio e quale legale rappresentante della Unione Italiana Ornitofili (di seguito UIO), conviene in giudizio la Federazione Ornicoltori Italiana (di seguito FOI), B. Francesco e B. Franco.

Deduce l'attore che l'affiliazione della UIO alla Confederazione Ornitologica Mondiale (di seguito COM), è stata impedita da uno scorretto comportamento dei

convenuti, ed in particolare dal fatto che i due Berdonini hanno falsamente negato di aver apposto la propria firma in calce all'atto costitutivo della UIO; e dal fatto che la FOI ha pretestuosamente rifiutato di creare un'unica entità nazionale con la UIO, con ciò impedendo il rispetto della condizione che la COM aveva richiesto alla UIO per far parte della COM stessa.

Costituendosi in giudizio, sia B. Francesco, sia B. Franco, eccepiscono in rito l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, l'incompetenza territoriale e l'improcedibilità della domanda; nel merito, l'infondatezza della stessa.

Similmente, anche la FOI deduce in rito l'estinzione del giudizio e nel merito di l'inaccogliibilità della domanda.

La controversia, inizialmente affidata ad altro Istruttore, è stata per la prima volta assegnata questo giudice all'udienza del 13/10/2009, ed in tale udienza è stata direttamente fissata precisazione delle conclusioni per il 31/5/2011.

DIRITTO

a) Devono ritenersi ormai decise, e coperte da giudicato, le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine ad estinzione del giudizio, incompetenza territoriale ed improcedibilità.

Dette eccezioni sono infatti state tutte rigettate con provvedimento del precedente giudice istruttore in data 28/3/2008.

Ciò detto, è ben vero che il contenuto formale di tale provvedimento è quello di un'ordinanza.

Tuttavia, secondo la consolidata e mai disattesa giurisprudenza, alla quale questo Giudice presta convinta adesione, allo scopo di stabilire se un

provvedimento abbia carattere di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto ai mezzi di impugnazione stabiliti per l'uno o per l'altro provvedimento, non deve aversi riguardo alla forma esteriore od alla denominazione data dal Giudice, ma all'effetto giuridico sostanziale che esso è destinato a produrre, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Aliis verbis, indipendentemente dalla veste formale utilizzata, si è comunque in presenza di una sentenza quando il Giudice si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia, sui presupposti o sulle condizioni processuali *ex art. 279 c.p.c.* (sul punto, *ex pluribus* cfr. l'inequivocabile Cass. Sez. Un. n. 25837/2007; nella giurisprudenza successiva e più recente, tra le tante si veda Cass. n. 4190/2010 e Cass. n. 16471/2009, mentre per la giurisprudenza antecedente perfettamente in termini sono Cass. Sez. Un. n. 20470/2005, Cass. n. 8174/2006 e Cass. n. 11537/2000).

In base a quanto sopra, tenuto conto che, con il provvedimento del 28/3/2008, il Giudice allora procedente, dopo avere diffusamente motivato, ha formalmente ed inequivocabilmente rigettato tutte e tre le eccezioni formulate,

ciascuna delle quali idonea a definire il giudizio, nonostante l'erronea utilizzazione della veste formale di un'ordinanza, il Giudice stesso ha posto in essere un provvedimento integrante del contenuto sostanziale di una sentenza non definitiva.

Non essendovi stato né appello, né riserva di appello, avverso tale pronuncia, le statuizioni devono ormai essere ritenute coperte dal giudicato, indipendentemente dal fatto che questo Giudice ritenga opinabile la decisione in ordine al rigetto della eccezione di estinzione del giudizio.

Disattesi i profili procedurali, discende, in conclusione, la necessità di una statuizione sul merito della questione.

b) Come già osservato in narrativa, i rilievi mossi dall'attore consistono, con riferimento ai due Berdonini, di avere falsamente negato di aver apposto la propria firma in calce all'atto costitutivo della UIO; e con riferimento alla FOI, di avere pretestuosamente rifiutato di creare un'unica entità nazionale con la UIO.

Ciò detto, trattasi di rilievi entrambi infondati.

Infatti, con riferimento alla firma, si osserva che, fin dalle rispettive comparse di risposta, i B. hanno recisamente negato di aver mai apposto la contestata sottoscrizione, ed hanno formalmente disconosciuto la stessa.

A fronte di tale disconoscimento, l'attore non ha mai proposto alcuna istanza di verifica *ex art. 216 c.p.c.*, con la conseguenza che l'attore stesso non può avvalersi della scrittura disconosciuta; e che pertanto, perde consistenza la censura mossa dai convenuti, cioè di avere falsamente negato di aver apposto la firma, proprio perché la verifica dell'autografia di tale firma è preclusa.

Quanto alla domanda verso la FOI, risulta *per tabulas* l'infondatezza del rilievo mosso dall'attore in ordine al fatto che la FOI stessa avrebbe impedito la creazione di un'entità comune con la UIO.

Invero, è stato lo stesso presidente internazionale della COM a richiedere alla UIO di associarsi alla già esistente COM Italia, ciò che non è stato impedito dalla FOI, ma che invece è stato recisamente rifiutato dalla UIO (cfr. all. 2 fascicolo di parte convenuta FOI); e ciò che ha comportato la decisione della COM di escludere dall'organismo la UIO (cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta FOI).

E' stato quindi una consapevole ed autonoma decisione della UIO a non volere l'affiliazione della stessa alla COM (pretendendo invece di costituire *ex novo* una nuova associazione), con la conseguenza che nulla può essere addebitato alla FOI, la quale invece mai ha impedito alla UIO di affiliarsi al COM Italia.

Ne deriva, in conclusione, che nessun comportamento illegittimo può essere addebitato ai convenuti.

Si impone quindi il rigetto della domanda risarcitoria, rimanendo assorbito l'ulteriore profilo relativo al fatto che parte attrice non ha comunque dimostrato la presenza di un danno, ed in realtà nemmeno ha offerto di provare o quantomeno dedotto per linee generali in cosa tale danno sia consistito.

c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore dei vittoriosi convenuti, con distrazione a favore dell'avvocato Zauli come da sua richiesta *ex art. 93 c.p.c.*

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;

- condanna C. Massimo a rifondere Federazione Ornicoltori Italiana le spese di lite del giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna C. Massimo a rifondere a B. Francesco le spese di lite del giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP, con distrazione a favore dell'avvocato Zauli;
- condanna C. Massimo a rifondere a B. Franco le spese di lite del giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 21/6/2011

Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI